

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 5 NOVEMBRE 2013, N. 10 (REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 3 SETTEMBRE 2012, N. 39, RECANTE: "ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI" PUBBLICATA SUL BUR N. 16 DELL'1/9/2012, S. S. N. 2 DELL'11/9/2012").

Art. 1

(Sostituzione dell'Allegato A) al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'allegato A) al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 è integralmente sostituito dall'Allegato A) al presente regolamento.

Art. 2

(Normativa transitoria)

Burc n. 122 del 7 Novembre 2019

1. Per le istanze la cui istruttoria è in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le tariffe contenute nell'Allegato A) al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 approvato con DGR 381 del 31 ottobre 2013.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO A



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio

**MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE DA VERSARE PER LE ISTANZE
ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI AIA REGIONALE, AI SENSI DEL TITOLO III bis DEL
DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i.**

Premessa

Nel presente allegato vengono fornite le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istruttorie AIA di competenza regionale, in attuazione della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".

Tali specifiche sono previste dall'art. 10, comma 3 del D.M. 06/03/17 il quale dispone che "...le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari...".

Criteri da considerare ai fini del calcolo della tariffa

La tariffa è calcolata con riferimento all'intero impianto oggetto della domanda AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse e non, come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Nella determinazione del numero di emissioni e degli inquinanti, di cui alle voci **C_{Aria}** e **CH₂O**, il proponente è tenuto ad adottare i seguenti criteri:

- i punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento. Vanno escluse dal conteggio delle "fonti di emissioni in aria" le emissioni in atmosfera provenienti da impianti o attività indicate all'art. 269, comma 14, ed all'art. 272, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno inseriti nel conteggio gli scarichi idrici soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006.

Si precisa che le fonti di emissione o gli scarichi per i quali si chiede una deroga ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, vanno conteggiate due volte.

Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:

- a) acque reflue domestiche;
- b) acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da acque di seconda pioggia;
- c) scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura per la sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della falda sotterranea;
- d) da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.

Il numero di inquinanti da considerare come significativi sono quelli inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, distinguendo fra quelli da regolamentare in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio), avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute nelle *"Linee guida per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili"* e nei Brefs comunitari, indipendentemente dal loro stato di approvazione. Il numero di inquinanti significativi ai fini del contenimento/riduzione degli impatti non può essere inferiore a quello indicato nelle tabelle di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I al DM 58/2017.

Con riferimento al calcolo delle componenti CAria e CH₂₀, nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'autorità competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo delle componenti CAria e CH₂₀ assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo. Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali relativi 4 inquinanti significativi e cinque relativi a 11 inquinanti significativi, il gestore potrà calcolare CAria sommando i contributi dei due gruppi (CAria = 2.850,00 € + 17.500,00 € = 20.350,00 €) o in alternativa considerando 10 fonti con 11 inquinanti (CAria = 24.000,00 €).

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui al punto n. 4 degli allegati I e II del D.M. 58/2017, qualora non sia specificato il quantitativo giornaliero, devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D calcolate con riferimento alla capacità massima dell'impianto.

Burc n. 122 del 7 Novembre 2019

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300,00 € nel caso di rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA (allegato I al D.M. 58/2017), e pari a 150,00 € per le istruttorie connesse al rinnovo dell'AIA (allegato II al D.M. 58/2017).

Sono da escludersi dal calcolo dei costi istruttori i fanghi utilizzati in agricoltura.

Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale (**CCA, CRI, CEM, Cod, CST e CRA**), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente gli impianti tipicamente interessati di cui al punto n. 5 degli allegati I e II al D.M. 58/2017.

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi istruttori sono ridotti degli importi indicati nelle relative tabelle (**CSGA**) di cui al punto n. 6 degli allegati I e II al D.M. 58/2017, che non sono cumulabili tra loro, con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, a seguito di modifica sostanziale o per i rinnovi.

Per particolari forme di presentazione della domanda (**Cdom**), si applicano le riduzioni, cumulabili tra loro, indicate nelle relative tabelle di cui al punto n. 7 degli allegati I e II al D.M. 58/2017, con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, a seguito di modifica sostanziale o per i rinnovi.

Calcolo singole voci di tariffa di cui all'Allegato I al D.M. 58/2017

*"Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a **rilascio e/o aggiornamento per modifica sostanziale** di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame"*

Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda: CD

La tariffa relativa al costo istruttorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (**CD**), è pari a 1.250,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte



fonte: <http://l>

Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Grandi imprese. La tariffa **CD** è ridotta a 500,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese" e a 250,00 € per le "Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi".

Tipo impianto		CD
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi.	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 105/15 e s.m.i.	1.250,00 €
	Grandi imprese	1.250,00 €
	Medie e Piccole imprese	500,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi)	250,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al DM 18 aprile 2005.

Costi istruttori di cui ai Punti 2 (CAria), 3 (CH2O), 4 (CRP e CRnP), 5 (CCA, CRI, CEM, COd, CST,e CRA)

Le varie componenti delle voci di tariffa da versare saranno pari, secondo i criteri di cui alla Parte Prima, agli importi in euro indicati nelle tabelle seguenti.

Costo istruttorio di cui al Punto 2: CAria

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria + Numero di fonti per le quali si chiede applicazione deroga					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	300					
da 1 a 4 inquinanti	1.000	1.850	2.850	4.350	6.200	17.750
da 5 a 10 inquinanti	1.800	4.100	6.000	7.500	12.000	30.000
da 11 a 17 inquinanti	4.350	10.000	17.500	24.000	30.000	49.500
più di 17 inquinanti	5.000	11.500	24.000	45.000	51.000	73.500

Costo istruttorio di cui al Punto 3: CH2O

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi + Numero scarichi per i quali si chiede applicazione deroga			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	75	150		600
da 1 a 4 inquinanti	1.425	2.250	3.000	7.500
da 5 a 7 inquinanti	2.625	4.200	6.300	12.000
da 8 a 12 inquinanti	3.450	5.700	8.700	15.000
da 13 a 15 inquinanti	5.250	11.250	22.500	43.500
più di 15 inquinanti	6.750	15.000	30.000	45.000

Costo istruttorio di cui al Punto 4: CRP e CRnP

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	750	1.500	3.300	4.800	7.500	CRP
Rifiuti non pericolosi	0	375	750	1.800	2.700	4.500	CRnP

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 150 €.

Costo istruttorio di cui al Punto 5:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttoria
Clima acustico	CCA	1.250
Tutela quantitativa della risorsa idrica	CRI	2.500
Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	Cem	=====
Odori	Cod	500
Sicurezza del territorio	CST	1.000
Ripristino ambientale	CRA	3.000

Impianti interessati dalle componenti di cui al Punto 5

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D. Lgs. 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti CSGA e per particolari forme di presentazione della domanda CDom

Le modalità di riduzione del costo **CSGA**, per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, sono rideterminate nel seguente modo:

1. Impianti certificati UNI EN ISO 14001: **CSGA** = 250,00 €
2. Impianti registrati EMAS: **CSGA** = 500,00 €

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Per quanto riguarda la "Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda" **CDom** si applicano le seguenti riduzioni, cumulabili tra loro:

1. Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente: **Cdom** = 500,00 €;
2. Domanda presentata in duplice copia informatizzata: Cdom = 250,00 €.

La tariffa complessiva per il **rilascio** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$\mathbf{TiNew} = \mathbf{CD} - \mathbf{CSGA} - \mathbf{CDom} + \mathbf{CAria} + \mathbf{CH_2O} + \mathbf{CRP} + \mathbf{CRnP} + (\mathbf{CCA} + \mathbf{CRI} + \mathbf{CEM} + \mathbf{COd} + \mathbf{CST} + \mathbf{CRA})$$

La tariffa è ridotta ulteriormente:

- del 10% per le "Piccole Imprese".
- del 20% per le "Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi".

Burc. n. 122 del 7 novembre 2019

Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti.

Tariffa istruttoria per rilascio e aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale per modifica sostanziale

La tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di **modifica sostanziale (Tims)** è calcolata secondo le indicazioni fornite in precedenza tenendo presente che si considerano solo le attività interessate dalla modifica sostanziale e non l'intero impianto, come indicato nel D.M. 58/2017.

Calcolo singole voci di tariffa di cui all'Allegato II al D.M. 58/2017

"Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale"

Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda: CD

La tariffa relativa al costo istruttorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (**CD**), è pari a 625,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Grandi imprese. La tariffa **CD** è ridotta a 400,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese" e a 250,00 € per le "Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi".

Tipo impianto		CD
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi.	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 105/15 e s.m.i.	625,00 €
	Grandi imprese	625,00 €
	Medie e Piccole imprese	400,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi)	250,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al DM 18 aprile 2005.

Costi istruttori di cui ai Punti 2 (CAria), 3 (CH2O), 4 (CRP e CRnP), 5 (CCA, CRI, CEM, COd, CST, e CRA)

Le varie componenti delle voci di tariffa da versare saranno quindi pari, secondo i criteri di cui alla Parte Prima, agli importi in euro indicati nelle tabelle seguenti.

Costo istruttorio di cui al Punto 2: CAria

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria + Numero di fonti per le quali si chiede applicazione deroga					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	150					
da 1 a 4 inquinanti	600	937,5	1.500	2.250	3.375	9.000
da 5 a 10 inquinanti	1.125	1.875	3.000	3.750	5.250	15.000
da 11 a 17 inquinanti	2.250	5.625	9.000	12.375	15.000	24.750
più di 17 inquinanti	2.625	6.000	12.000	22.500	25.500	36.750

Burc n. 122 del 7 Novembre 2019

Costo istruttorio di cui al Punto 3: CH2O

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi + Numero scarichi per i quali si chiede applicazione deroga			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	37,5	75		300
da 1 a 4 inquinanti	712,5	1.125	1.500	3.750
da 5 a 7 inquinanti	1.312,5	2.100	3.150	6.000
da 8 a 12 inquinanti	1.725	2.850	4.350	7.500
da 13 a 15 inquinanti	2.625	5.625	11.250	21.750
più di 15 inquinanti	3.375	7.500	15.000	22.500

Costo istruttorio di cui al Punto 4: CRP e CRnP

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	375	750	1.650	2.400	3.700	CRP
Rifiuti non pericolosi	0	187,5	375	900	1.350	2.250	CRnP

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 75 €.

Costo istruttorio di cui al Punto 5:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttoria
Clima acustico	CCA	625
Tutela quantitativa della risorsa idrica	CRI	1.250

Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	Cem	=====
Odori	Cod	250
Sicurezza del territorio	CST	500
Ripristino ambientale	CRA	1.500

Impianti interessati dalle componenti di cui al Punto 5

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta Decreto n. 122 del 7 Novembre 2019
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D. Lgs. 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti CSGA e per particolari forme di presentazione della domanda CDom

Le modalità di riduzione del costo **CSGA**, per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, sono rideterminate nel seguente modo:

1. Impianti certificati UNI EN ISO 14001: **CSGA** = 125 €
2. Impianti registrati EMAS: **CSGA** = 250 €

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Per quanto riguarda la "Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda" **CDom** si applicano le seguenti riduzioni, cumulabili tra loro:

1. Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente: **Cdom** = 250 €;
2. Domanda presentata in duplice copia informatizzata: **Cdom** = 125 €.

La tariffa complessiva per il **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$\mathbf{TiR} = \mathbf{CD} - \mathbf{CSGA} - \mathbf{CDom} + \mathbf{CAria} + \mathbf{CH2O} + \mathbf{CRP} + \mathbf{CRnP} + (\mathbf{CCA} + \mathbf{CRI} + \mathbf{CEM} + \mathbf{COd} + \mathbf{CST} + \mathbf{CRA})$$

La tariffa è ridotta ulteriormente:

- del 10% per le "Piccole Imprese".



- del 20% per le "Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi".

Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti.

Adeguamento all'Allegato III al D.M. 24/04/08

*"Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di **modifiche non sostanziali**, anche a seguito di riesame"*

In relazione a quanto riportato all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi si individuano le seguenti tipologie di modifiche non sostanziali:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Burc n. 122 del 7 Novembre 2019

Per le modifiche che comportano l'aggiornamento dell'atto, la tariffa è calcolata nel seguente modo.

Tipo impianto		
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi	2.000 €	Grandi imprese*
	1.000 €	Medie e Piccole
	500 €	Micro imprese* e allevamenti

* ai sensi del DM 18 aprile 2005.

Le modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'atto, oggetto di sola comunicazione, non sono soggette a tariffa.

Adeguamento delle tariffe relative ai controlli

Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del DM 6 marzo 2017, n. 58, devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPACal in base alle modalità di versamento descritte dall'Agenzia, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

A tal fine, nel rispetto dell'articolo 3 del DM 6 marzo 2017, l'attività di controllo da parte di ARPACal viene così articolata:

- la verifica "d'ufficio" della regolarità dei controlli/comunicazioni prevista all'art.3 comma 1 DM 58/2017, anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, comporta il pagamento della tariffa cosiddetta (T_{uff}) stabilita forfettariamente in 1.250 €, ad eccezione per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi per i quali è stabilita in 600 €;
- la verifica "in campo" (visita ispettiva) del rispetto delle condizioni dell'AIA. La corrispondente tariffa è la (T_c) di cui all'Allegato IV del DM 6 marzo 2017;
- per le eventuali attività analitiche previste durante la verifica in campo, la tariffa è la (T_A) di cui all'Allegato V del DM 6 marzo 2017, da considerarsi in aggiunta alla (T_{uff}) o alla (T_c).

La tariffa (T_{uff}) per le verifiche "d'ufficio" dovrà essere versata dai Gestori ad ARPACal entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo al rilascio dell'AIA o entro la comunicazione prevista dall'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi.

La tariffa relativa alla verifica "in campo" (T_c) dovrà essere versata dal Gestore entro sessanta giorni dalla notifica della relazione di cui all'art.29-decies, comma 5 del Dlgs. 152/2006, corredata dalla comunicazione da parte dell'Agenzia dell'importo da versare.

La tariffa relativa alle eventuali attività analitiche (T_A) dovrà essere versata contestualmente ed in aggiunta alla T_c . La tariffa (T_{uff}) per le verifiche "d'ufficio" è ricompresa nella tariffa relativa alla verifica "in campo" (T_c) per gli anni in cui viene svolta detta verifica.

Per il calcolo della Tariffa (T_A) relativa alle visite da effettuarsi entro sei mesi dalla precedente ispezione in cui si è evidenziata una grave inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione (art. 1, comma 1, lett.f) del DM 58/2017) si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del medesimo decreto. L'importo da versare relativo alla tariffa (T_A) sarà comunicato da ARPACal a valle del controllo effettuato e dovrà essere versato dal Gestore entro i successivi trenta giorni.

Adeguamento all'Allegato IV al D.M. 58/2017

*"Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni **controllo** (articolo 3, comma 1)"*

La tariffa del singolo controllo T_c è calcolata in base ai seguenti criteri:

- a. per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i la tariffa dovuta per la necessaria attività di controllo è stabilita nell'importo fisso di **TC = 1.250 euro**. Burc n. 122 del 7 Novembre 2019
- b. per tutti gli altri tipi di impianti, la tariffa **TC** è pari al maggiore dei seguenti importi:
 1. € 2.500
 2. $[C_{Aria} + CH_2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COD + CST + CRA + CSME + CLDAR + CSUO)] \times \text{€} + \text{€ } 300$

* se l'AIA indica la necessità di considerare la relativa componente

dove i coefficienti dei costi istruttori sono quelli indicati nelle tabelle individuate nell'allegato IV al DM 58/2017.

Calcolo della riduzione dei costi in presenza di un Sistema di Gestione Ambientale

Per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS, è prevista una riduzione, **non cumulabile**, pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa complessiva TC; in pratica, la riduzione viene calcolata moltiplicando la tariffa TC rispettivamente per 0,10 o 0,25.

Criteri generali per il calcolo della tariffa dovuta per i controlli

La tariffa è calcolata sulla base delle componenti ambientali e gestionali oggetto di verifica, secondo quanto comunicato da ARPACal sulla base dei controlli effettuati. Tenendo presenti i criteri esposti per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi, le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico e di inquinamento delle acque sono calcolate nel modo seguente:

- i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse;
- ad ogni raggruppamento si applica la tabella corrispondente dell'allegato IV del D.M. 58/2017, così come specificate dal presente provvedimento, ricavando l'importo ad esso relativo;
- la tariffa è calcolata come sommatoria degli importi ottenuti per ogni raggruppamento. La tariffa (T_A) è aggiuntiva rispetto alla (T_c).

Adeguamento delle Tabelle IV.3 e IV.4

Per quanto concerne i costi inerenti la componente rifiuti (tabella IV.3 del D.M. 58/2017) e le ulteriori componenti ambientali da considerare (tabella IV.4 del D.M. 58/2017), si applicano integralmente le

considerazioni e le specifiche sopra riportate relative ai punti 4 e 5 all'Allegato I al D.M. 58/2017.

Tariffa relativa ai controlli previsti dall'Allegato V al D.M. 58/2017

*“Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di **prelievi ed analisi**”*

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 58/2017, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. medesimo. Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. , sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Calabria. Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 58/2017, e quelle in uso nei laboratori ARPACal non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPACal, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 58/2017.

Modulistica

Burc n. 122 del 7 Novembre 2019

Al fine di consentire la verifica della corretta applicazione degli oneri istruttori e dei costi relativi ai controlli di cui al D.M. 58/2017, come integrato con il presente provvedimento, il proponente dovrà allegare, alla quietanza di pagamento ed al modello di domanda, uno schema che quantifichi, per ogni coefficiente disaggregato della tariffa, il relativo quantitativo pagato dalla Ditta stessa, oltre a dichiarazione asseverata (“Autocertificazione”) del gestore prevista all'art. 2 del DM 58/2017, redatte sulla base dei modelli sotto riportati, con i quali il proponente definisce la categoria di appartenenza ai sensi del DM 18 aprile 2005, nonché la autodichiarazione dei punti di emissione o di scarico dell'impianto e delle caratteristiche ambientali dello stesso.



ALLEGATO A

Dichiarazione circa l'appartenenza alla categoria di PMI

Il sottoscritto nato/a il a
e residente a in
Via.....,n.

in qualità di legale rappresentante dell'Azienda/Ente
con sede a in Via.....,n.
codice fiscale / partita IVA

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta sopraindicata

DICHIARA

1) che l'Azienda di cui sopra, in base ai parametri indicati nel DM 18 Aprile 2005 ^{DM n. 1220057 Novembre 2019} rientra nella categoria di :

☐ Microimpresa in quanto:

- a) occupa meno di 10 persone e
- b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 M€.

☐ Piccola Impresa in quanto:

- a) occupa meno di 50 persone e
- b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 M€.

☐ Media Impresa in quanto:

- a) occupa meno di 250 persone e
- b) realizza un fatturato annuo che non supera i 50 M€ oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 M€.

☐ Grande Impresa in quanto:

- a) occupa 250 o più persone o
- b) realizza un fatturato annuo che supera i 50 milioni di EUR oppure il totale di bilancio annuo supera i 43 M€.

L'azienda, infatti:

a) occupa n. _____ persone

b1) realizza un fatturato annuo di Euro _____

b2) il totale di bilancio annuo è di Euro _____

2) che i suddetti dati sono stati calcolati sulla base dei criteri contenuti nel suddetto DM 18 aprile 2005.

Si rilascia la presente dichiarazione ai fini e per gli usi previsti dalla DGR n. del

Ai sensi DPR 445/00 art. 38 si allega copia fronte/retro del seguente documento di identità , in corso di validità, del sottoscrittore (*specificare il tipo di documento*)

Tipo di documenton.rilasciato da
.....in data

.....
(luogo) (data)

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO B

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- ASSEVERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA RELATIVA ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
(ART. 2 DM 58/2017)**

Il sottoscritto nato/a il a
..... e residente a in
Via.....,n.

in qualità di legale rappresentante dell'Azienda/Ente
con sede ain Via.....,n.
codice fiscale / partita IVA

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai
sensi degli artt. 46 e ss. del DPR 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della ditta sopraindicata
sotto la propria responsabilità ai fini della determinazione della tariffa per le attività istruttorie di cui
all'art. 1 del dm 58/2017

Burc n. 122 del 7 Novembre 2019

DICHIARA CHE

- a) l'elenco delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attività IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attività IPPC sono gestite da diversi soggetti;
- b) la presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti;
- c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
- d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
- e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
- f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
- g) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
- h) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
- i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
- j) l) se l'installazione è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
- k) m) se l'installazione è collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonché se è soggetto alla presentazione della relazione di



riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- l) n) se nell'istanza è richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta;

Ai sensi DPR 445/00 art. 38 si allega copia fronte/retro del seguente documento di identità , in corso di validità, del sottoscrittore (*specificare il tipo di documento*)

Tipo di documenton.rilasciato da
.....in data

.....
(luogo)

.....
(data)

Timbro e firma del legale rappresentante

.....
Burc n. 122 del 7 Novembre 2019





allegato alla deliberazione
n° 509 del 30 OTT 2019

Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore "Ufficio legislativo"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0349198 del 09/10/2019



Al Dipartimento
Ambiente e Territorio

SEDE

Burc n. 122 del 7 Novembre 2019
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: **Parere su proposta di regolamento regionale "Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI" pubblicata sul BUR n. 16 dell'1/9/2012, S. S. n. 2 dell'11/9/2012">>.**

In riscontro alla richiesta di parere formulata con nota prot. n. 339449 dell'1 ottobre 2019, trasmessa a mezzo pec in pari data, si rappresenta quanto segue.

La proposta di regolamento in esame attiene all'integrale sostituzione dell'Allegato A) al regolamento regionale di cui all'oggetto, affinché lo stesso sia adeguato alla normativa statale sopravvenuta in ordine alle modalità di quantificazione delle tariffe applicabili alle istanze per il rilascio di AIA regionale.

Viene, inoltre, proposta una norma transitoria per la disciplina delle istanze la cui istruttoria è attualmente in itinere.

Innanzitutto, si rileva che l'articolo 1 dovrebbe essere rubricato "Sostituzione dell'Allegato A)" e dovrebbe contenere la norma di integrale sostituzione dell'Allegato medesimo.

Per quanto attiene al contenuto dell'Allegato predetto, questo Ufficio legislativo non può esprimere valutazioni, stante l'elevato tecnicismo che caratterizza la materia, ferma restando la necessità che lo stesso sia coerente con i principi dettati dalla normativa nazionale di riferimento.

L'articolo 2 della proposta dovrebbe essere rubricato "Norma transitoria" e prevedere la relativa disciplina; tuttavia, la norma transitoria non deve modificare il regolamento regionale n. 10/2013, ma deve rimanere una norma del nuovo regolamento.

Si segnala la presenza di un refuso nell'art. 1 del testo trasmesso, atteso che la DGR di approvazione del regolamento regionale n. 10/2013 è la DGR n. 381 del 31.10.2013.

L'articolo 3 della proposta di regolamento dovrebbe contenere la norma dell'entrata in vigore, laddove si intenda derogare all'ordinaria *vacatio legis*.

IL FUNZIONARIO

(avv. Maria C. Pagnèssa)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

(avv. Eugenia Montilla)